



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Delibera n. 998 del 23 ottobre 2019

concernente la revoca del RPCT della Società [omissis], art. 15, co. 3, d.lgs. 39/2013

Fascicolo UVMAC/4215/2019

Riferimenti normativi: legge 6 novembre 2012, n. 190; decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39

Parole-chiave: “RPCT”; “revoca”

“Non massimabile”

Il Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione

nell’adunanza del 23 ottobre 2019;

visto l’articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l’Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

visto l’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui «Il provvedimento di revoca dell’incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, è comunicato all’Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace»;

visto il Regolamento sull’esercizio del potere dell’Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione (delibera n. 657 del 18.7.2018, pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 184 del 9.8.2018);

vista la relazione dell’Ufficio vigilanza sulle misure anticorruzione (UVMAC).

Fatto

In data 27.9.2019 [omissis] è pervenuta la nota del dr. [omissis] con cui ha comunicato di aver ricevuto, da parte del Consiglio di Amministrazione della società [omissis], il provvedimento di revoca dell’incarico di RPCT della stessa; tale comunicazione è avvenuta mediante trasmissione del verbale del CDA del



Autorità Nazionale Anticorruzione *Presidente*

[omissis]; in quella sede, la decisione di procedere alla revoca dell'incarico di RPCT del dr. [omissis] è scaturita dalla discussione del punto 3 dell'ordine del giorno "Piano di riorganizzazione aziendale".

Ad avviso del segnalante i motivi della revoca sarebbero ascrivibili non già ad aspetti organizzativi della società e a possibili conflitti di interesse in conseguenza dell'assegnazione di nuove funzioni, ma celerebbero intenzioni punitive in relazione alla sua pregressa attività di RPC. Riferisce infatti di aver promosso presso l'ANAC il procedimento, conclusosi nel marzo 2019, con la deliberazione del Consiglio dell'Autorità di sussistenza della fattispecie di inconfiribilità, di cui all'art. 7, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 39/2013, in capo al Presidente pro-tempore del C.d.A. della Società [omissis].

In data 30.9.2019 è stata acquisita al protocollo dell'ANAC, [omissis] la comunicazione della citata Società della revoca del RPCT [omissis] e l'attivazione di un nuovo profilo di RPCT [omissis]; in allegato è stato trasmesso il menzionato verbale del CDA del [omissis].

Il verbale riporta che il Presidente, con riferimento al "Piano di riorganizzazione aziendale", ha ricordato al CDA la necessità procedere all'adozione di un nuovo organigramma aziendale che tenesse conto dei nuovi servizi di prossima attivazione, tra cui i Servizi Cimiteriali, tenuto conto del recente piano di incentivo all'esodo, che ha portato ad una considerevole riduzione di organico, tra cui figure tecniche di coordinamento aziendali non ancora sostituite; inoltre, ha rappresentato che l'organigramma vigente, approvato nel corso del CDA del [omissis], potrebbe essere invalidato per via della dichiarazione di incompatibilità e di nullità della nomina dell'allora Presidente [omissis].

Nel verbale trasmesso si rileva che il Presidente ha riferito ai presenti di aver, anche, accertato l'inidoneità dell'Organismo di vigilanza aziendale in carica, composto da [omissis] per mancanza dei requisiti previsti dal d.lgs. 231/2001 che prevede, oltre ai requisiti di autorità ed autorevolezza, quelli di autonomia ed indipendenza; in particolare, i componenti non devono trovarsi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto di interesse, né essere titolari di funzioni di tipo esecutivo che, rendendoli partecipi se non promotori di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche su comportamenti e modello organizzativo.

Essendo, comunque, l'Organismo in scadenza il [omissis] ed essendo la competenza di nomina dei suoi membri dell'Assemblea, ai sensi del nuovo statuto, ogni determinazione è stata rinviata all'Assemblea successiva.

Sempre sul punto 3 all'o.d.g., il Presidente ha specificato che, al momento della nomina [omissis] quale RPCT, questi svolgeva il ruolo di Direttore [omissis].

Un nuovo organigramma aziendale è stato approvato dal CDA del [omissis]; in particolare, al fine di riequilibrare le attribuzioni e i carichi di lavoro tra i tre Dirigenti, il dr. [omissis] è stato nominato Direttore Responsabile del settore [omissis], quindi – secondo il Presidente – in un ruolo apicale e potenzialmente esposto ai fenomeni corruttivi, pur mantenendo il ruolo di RPCT; tale circostanza è stata definita *incompatibile*.

Il Presidente, nella seduta del CDA del [omissis] ha riferito di una sovrapposizione, rilevata dal Collegio Sindacale nel corso di un precedente CDA, tra la funzione di RPCT e quella di Presidente dell'ODV, entrambe svolte dallo stesso dirigente [omissis].



Autorità Nazionale Anticorruzione *Presidente*

Per tali motivi «Il CDA, udita l'esposizione del Presidente, considerato che il settore [omissis] è uno dei settori di attività principali dell'azienda, peraltro l'unico caratterizzato da una quota di fatturato esterna al contratto in essere con il Comune di [omissis], vale a dire il servizio di pulizia degli Uffici Giudiziari commissionato dal Ministero di Grazia e Giustizia, all'unanimità, ringraziandolo per il lavoro sino ad ora svolto, decide di revocare l'incarico di RPCT al dr. [omissis] in quanto incompatibile con le attribuzioni del proprio ruolo aziendale».

Al tempo stesso, «poiché in base all'Organigramma aziendale, così come modificato nel corso della seduta, tutti i Dirigenti Aziendali svolgono, utilizzando la medesima terminologia di cui alla citata Deliberazione ANAC n. 1134, "compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo", la figura di RPCT viene individuata "in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione"».

Il C.D.A., pertanto, all'unanimità ha conferito l'incarico di RPCT all'avv. [omissis], quadro aziendale e responsabile dell'Area Affari Legali e Servizi Generali, precisando che la medesima non è iscritta all'albo degli Avvocati e, pertanto, non può difendere in giudizio la società, limitandosi a coordinare le attività dei legali esterni.

Si legge, inoltre, nel verbale che «dato il particolare settore, la delibera è di immediata operatività con richiesta di parere confermativo della nomina da parte dell'ANAC.»

Ad avviso del dr. [omissis], la revoca dell'incarico di RPCT celerebbe motivi discriminatori e ritorsivi nei suoi confronti per aver proceduto a:

- «- annullamento per inconfiribilità di nomina del Presidente pro tempore;
- comunicazione interna di segnalazione di mancata esibizione dell'autorizzazione da parte della Regione [omissis] ad un proprio funzionario per l'esercizio della funzione di Presidente di una società pubblica;
- comunicazione di violazione di codici e regolamenti ai Presidenti di due società partecipate pubbliche in occasione del distacco di una dipendente che ha il coniuge con funzioni direttive nella società ricevente;
- richiesta di verifica di documentazione legata a esodo incentivato di dipendenti in presenza di atti revocati a posteriori, ma incidenti sulla procedura complessiva e con danno all'operatività e risultati operativi dell'azienda a fronte di nessuna modifica contrattuale con l'Ente Locale.»

Con ulteriore nota dell'8.10.2019 [omissis], il segnalante ha ripercorso la vicenda culminata con il riconoscimento da parte dell'ANAC nel marzo scorso dell'inconfiribilità dell'incarico di Presidente della Società [omissis] a [omissis], illustrando le proprie attività svolte dell'esercizio della funzione di RPCT.

Ulteriore attività che avrebbe indotto la Società, secondo il segnalante, a revocare l'incarico sarebbe quella, da lui posta in essere nel mese di maggio u.s., collegata ad una richiesta di distacco prodotta da una dipendente della Società [omissis], presso altra Società di proprietà dello stesso Comune.

Il Presidente della Società in esame avrebbe chiesto al segnalante, a ridosso della data prevista per il distacco/comando, di valutare se la procedura fosse regolare.



Autorità Nazionale Anticorruzione *Presidente*

In qualità di RPCT, il dr. [omissis] ha evidenziato che «l'individuazione nominativa, in quanto implicitamente lesiva del principio di pari trattamento dei dipendenti e del MOG a cui è integrato il PTPCT, si poneva in contrasto con l'esigenza di rendere aperta e trasparente la procedura anche perché non supportata da richiesta di una figura con caratteristiche professionali ben definite». Inoltre, ha riscontrato la violazione del regolamento incarichi oltre che del codice etico della Società che avrebbe dovuto ricevere la dipendente compiuto dagli attori direttamente o indirettamente coinvolti. L'osservanza del codice etico di quest'ultima Società, ad avviso del dr. [omissis], è obbligatorio non solo per i dipendenti [omissis], ma anche per tutti coloro che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con la stessa società.

La vicenda si è conclusa con la sospensione del distacco/comando della dipendente che ha ripreso servizio presso la Società di appartenenza.

Altra attività avviata dal RPCT, a fronte di una segnalazione, non meglio specificata, di un sindacato dei lavoratori in tema di conferimento di incarichi, è stata la richiesta di presa visione di tutta la relativa documentazione. Sopraggiunta la revoca dell'incarico, il RPCT riferisce di non aver più potuto procedere alle verifiche, in conformità al PTPCT, per poter appurare eventuali irregolarità in un ambito procedurale aziendale a significativa esposizione a fenomeni corruttivi.

Con successive note del 9.10.2019, [omissis] e [omissis], il segnalante ha rappresentato che nel PTPCT 2019-2021 la direzione tecnica alla quale è preposto “non presenta elevato rischio corruttivo”; le attività da lui svolte in questo ambito si limitano al “coordinamento delle risorse umane messe a disposizione dal datore di lavoro al fine di ottenere le idonee pulizie nei locali della pubblica amministrazione come da contratto (alla cui predisposizione non ha partecipato) e di custodia/portierato di accessi e locali senza avere in carico beni di particolare pregio e/o valore”. Infine, ad avviso del segnalante, sarebbe stato opportuno togliere l'incarico di direzione tecnica piuttosto che revocare l'incarico di RPC.

Ritenuto in diritto

La Società di che trattasi è una società partecipata al 100% dal comune di [omissis]. Costituita nell'agosto 1997 e operativa dal giugno 1998, svolge attività di pulizia e disinfezione, custodia non armata, manutenzione del verde, manutenzione strade, servizi manutentivi e traslochi.

Quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e dall'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, si applica anche ai soggetti di diritto privato di cui all'articolo 2 bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come chiarito nella Determinazione ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017 recante «*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*».

Al caso di specie si applicano, pertanto, le disposizioni di cui al *Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del*



Autorità Nazionale Anticorruzione *Presidente*

RPCT per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione e, in particolare, quelle relative alla richiesta di riesame del provvedimento di revoca dell'incarico di RPCT, indipendentemente dalla qualifica che il RPCT riveste

nell'Amministrazione, segnalata all'Autorità quale misura discriminatoria per motivi collegati direttamente e indirettamente allo svolgimento delle funzioni di RPCT, di cui all'art. 2., comma 1 lett. c) del Regolamento stesso.

L'istruttoria è stata condotta sulla base delle informazioni desunte dal provvedimento di revoca - o meglio dal verbale del CDA del [omissis] in seno al quale è maturata la decisione di revocare l'incarico al RPC - trasmesso dalla Società e dalla documentazione prodotta dal segnalante/RPCT, considerato che il termine di trenta giorni previsto per legge per la pronuncia dell'Autorità non consente a quest'ultima di instaurare un contraddittorio con le parti.

Nella comunicazione all'Autorità di revoca del RPC, avvenuta mediante trasmissione di un verbale, la Società non ha segnalato i dati da sottrarre alla pubblicazione ai fini della tutela della riservatezza, contrariamente a quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del Regolamento citato.

Per la Società la revoca dell'incarico di RPCT discende dalla considerazione della posizione nella quale si è venuto a trovare il dr. [omissis] al quale, a seguito dell'adozione di un organigramma aziendale, approvato dal CDA del [omissis], sono state assegnate le funzioni di Direttore Responsabile dei settori [omissis], ossia – secondo la Società stessa – di un ruolo apicale e potenzialmente esposto ai fenomeni corruttivi; tale circostanza è stata definita *incompatibile* con il ruolo di RPCT.

Al momento della nomina quale RPCT, invece, il dr. [omissis] era preposto ad un altro settore.

Pertanto, il CDA, «considerato che il settore [omissis] è uno dei settori di attività principali dell'azienda, peraltro l'unico caratterizzato da una quota di fatturato esterna al contratto in essere con il Comune di [omissis], vale a dire il servizio di pulizia degli Uffici Giudiziari commissionato dal Ministero di Grazia e Giustizia, all'unanimità, ringraziandolo per il lavoro sino ad ora svolto, decide di revocare l'incarico di RPCT al dr. [omissis] in quanto incompatibile con le attribuzioni del proprio ruolo aziendale».

Ad avviso del segnalante, la revoca dell'incarico è da ricondurre all'attività da lui svolta quale RPCT a) prodromica e successiva all'annullamento per inconferibilità della nomina del Presidente pro-tempore della Società; b) collegata alla vicenda della richiesta di distacco di una dipendente della Società presso altra Società di proprietà del Comune; il Presidente di [omissis] aveva chiesto al RPCT di valutare se la procedura fosse regolare.

In sede di istruttoria si è proceduto alla verifica delle affermazioni provenienti dai soggetti coinvolti onde verificare la possibile esistenza di una correlazione tra la revoca e le attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione.

Procedendo secondo l'ordine di trattazione dei fatti, l'Autorità ha esaminato il PTPCT 2019-2021 onde verificare la sostenibilità dell'affermazione di una situazione di incompatibilità del RPCT per il fatto di essere altresì preposto ad un'area di attività di alta esposizione alla corruzione. Dalla consultazione del PTPCT 2019-2021 è emerso che non è stata mappata l'area riconducibile all'attività denominata



Autorità Nazionale Anticorruzione *Presidente*

[omissis]; da quanto è stato possibile ricavare dalla difficoltosa consultazione del sito web della società, l'attività dalla stessa espletata è organizzata in tre ambiti:

- [omissis], alla quale è preposto il dirigente segnalante, già RPCT;
- [omissis];
- [omissis].

Il PTPCT 2019-2021, costruito sulla base del mod. 231/2001, si sofferma ad illustrare le Aree di rischio: 1. Acquisizione e progressione del personale; 2. Affidamento lavori, servizi e forniture; per esse sono stati individuati valori di rischio medio/alti.

A detta del RPCT/segnalante, egli, in qualità di direttore tecnico [omissis], non si è mai occupato di reclutamento e gestione di procedure concorsuali, progressioni di carriera, conferimento di consulenze, incarichi e collaborazioni professionali, di affidamento lavori, servizi e forniture; la sua attività si limita al coordinamento delle risorse umane al fine di ottenere le idonee pulizie, alla custodia/portierato degli accessi e locali, senza avere in carico beni particolare valore.

L'affermazione di cui sopra, come detto, non è riscontrabile in quanto i processi connessi all'attività di che trattasi non sono stati mappati; tuttavia è da notare che il CDA, nella seduta del [omissis], si è espressa nel senso di considerare «il settore [omissis] [è] uno dei settori di attività principali dell'azienda, peraltro l'unico caratterizzato da una quota di fatturato esterna al contratto in essere con il Comune di [omissis], vale a dire il servizio di pulizia degli Uffici Giudiziari commissionato dal Ministero di Grazia e Giustizia», di tal che non è possibile escludere in toto che l'attività in parola possa presentare margini di discrezionalità tali da poter configurare una situazione di possibile conflitto di interessi. È, invece, da notare che il PTPCT, per come redatto dal RPCT segnalante, presenti lacune di analisi.

Per quanto riguarda l'attività del RPCT segnalante riferita al procedimento che ha condotto alla inconfiribilità del Presidente della Società, si fa presente che l'anzidetto procedimento ha riguardato persona diversa dall'attuale Presidente: l'Autorità ritiene che di per sé il cambiamento dell'organo non è sufficiente per escludere l'esistenza di fatti ritorsivi, tuttavia dalla natura dell'incarico e dalla documentazione acquisita, si ricava che non sussiste correlazione con la revoca.

L'attuale CDA, composto da [omissis], è stato nominato dall'Assemblea il [omissis], ossia dopo la dichiarata nullità della nomina del Presidente pro-tempore della Società.

Per quanto attiene alla vicenda del (mancato) distacco di una dipendente della Società in questione presso altra Società di proprietà del medesimo Comune, si osserva preliminarmente che il RPCT non può svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione, né esprimersi sulla regolarità tecnica o contabile di tali atti, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno dell'ente (si veda Delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018); semmai il RPCT può trarre conclusione in ordine ad interventi sul PTPCT, oppure può meglio individuare quale organo/ufficio sia competente per i necessari accertamenti di responsabilità.

Nel caso di specie è da notare, comunque, come sia stato il Presidente stesso, in data [omissis], a richiedere al RPC di svolgere le proprie valutazioni in ordine alla regolarità della procedura.



Autorità Nazionale Anticorruzione *Presidente*

Pertanto, anche per tali aspetti, la revoca non sembra celare una misura discriminatoria per motivi collegati allo svolgimento delle funzioni di RPCT.

La richiesta di un parere ad ANAC, contenuta nel verbale del [omissis], in ordine al conferimento dell'incarico di RPCT, ad [omissis], quadro aziendale e responsabile dell'Area Affari Legali e Servizi Generali impone di svolgere una considerazione ulteriore.

L'Autorità ha precisato, con deliberazione n. 1134/2017, che le funzioni di RPCT debbano essere affidate a uno dei dirigenti della società.

Conseguentemente gli organi di indirizzo della società devono nominare come RPCT un dirigente in servizio presso la società, attribuendogli, con lo stesso atto di conferimento dell'incarico, anche eventualmente con le necessarie modifiche statutarie e regolamentari, funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Nell'effettuare la scelta, la società è tenuta a considerare l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evitare, per quanto possibile, la designazione di dirigenti responsabili di quei settori individuati all'interno della società fra quelli con aree a maggior rischio corruttivo.

Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, il RPCT può essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione. In questo caso, il Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, l'amministratore sono tenuti ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato. Nel caso di specie, l'avv. [omissis] è preposto all'Area affari legali e servizi generali; posto che, come detto, la consultazione del sito della Società, e quindi il relativo riscontro, risulta notevolmente difficoltosa per essere solitamente in stato di errore, questi non risulterebbe in conflitto di interessi nell'ambito della Società, considerata la presenza nell'organizzazione aziendale di una specifica Direzione, quella Amministrativa, preposta all'acquisizione e gestione del personale e ai contratti; l'avv. [omissis], inoltre, non risulta iscritta all'albo degli Avvocati e, pertanto, non può difendere in giudizio la società.

Diversamente la nomina sarebbe dovuta ricadere sul dr. [omissis], laureato in economia e commercio, ma preposto ad area per definizione esposta al rischio corruttivo, ovvero sul dr. [omissis], preposto ad un'area non mappata, laureato in Gestione di impresa; del dr. [omissis], si è detto; inoltre, anch'egli risulta essere un tecnico, più precisamente Chimico.

Per i motivi esposti, l'Autorità richiama l'attenzione del CDA della Società affinché proceda ad un'attenta valutazione delle posizioni dei funzionari/dirigenti da considerare per l'attribuzione del compito di RPCT, valutazione che, unitamente alla previsione di funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività, devono risultare dalle motivazioni del provvedimento di conferimento da trasmettere all'ANAC.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

- a) la non sussistenza dei presupposti per disporre la richiesta di riesame ai sensi dell'art. 15, co. 3, d.lgs. 39/2013, poiché la revoca dell'incarico di RPCT al dr. [omissis] non appare correlata in alcun modo alle attività svolte in materia di prevenzione della corruzione.
- b) di dare comunicazione della delibera all'interessato e alla Società [omissis].

Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 4 novembre 2019

Il Segretario, *Maria Esposito*